

Anno I - n. 7

Luglio 2018

# NEWSLETTER

## IN PRIMO PIANO

### **Il “Decreto Dignità”: cosa cambia per le imprese, i lavoratori ed i liberi professionisti.**

Il Consiglio dei Ministri n. 8 del 2 luglio ha dato il via libera definitivo al c.d. “Decreto Dignità”, contenente una serie di provvedimenti urgenti, adottati con decreto legge, in materia di licenziamenti senza giusta causa, pubblicità nel gioco d’azzardo e strumenti presuntivi di reddito (come redditometro e spesometro). Provvedimento firmato il 13 luglio dal Capo dello Stato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta al momento dell’elaborazione della presente newsletter.

Il decreto limita anzitutto l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, imponendo una durata non superiore a dodici mesi in assenza di specifiche causali; l’eventuale rinnovo sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. La possibilità di prorogare contratti a termine diminuisce dalle cinque volte previste dalla normativa attuale a quattro. Al fine di scoraggiare il ricorso a questo tipo di contrattazione, è inoltre previsto un aumento a carico dei datori di lavoro dello 0,5% sul contributo addizionale. Da dette misure sono escluse “le pubbliche amministrazioni”, intendendosi per la maggior parte degli interpreti gli enti pubblici contemplati nel d.lgs. 165/2001 (lo Stato, gli enti territoriali e le Aziende sanitarie), mentre vi è alcuno che addirittura ritiene che, per pubbliche amministrazioni, debbano intendersi tutti i soggetti che concorrono al bilancio consolidato dello Stato e previsti nel noto elenco Istat.

Misura severa anche contro i licenziamenti: in caso di licenziamento senza giusta causa, l’indennizzo per il lavoratore potrà arrivare fino a trentasei mensilità.

A favore dei lavoratori e delle famiglie attuate le misure di semplificazione fiscale con la revisione del cosiddetto “redditometro”: il MEF, prima di utilizzare campioni e indici di capacità contributiva per stabilire la capacità reddituale di famiglie e persone fisiche, dovrà interfacciarsi con l’ISTAT e le associazioni dei consumatori; la collaborazione con detti istituti è finalizzata all’individuazione di una modalità operativa che non vada nei fatti a danneggiare i consumatori stessi, ma sia il più possibile idonea a punire gli evasori e l’economia sommersa.

Ulteriore misura prevista dal decreto è quella che colpisce le imprese che prima ricevono aiuti economici dallo Stato per sostenere le proprie attività e poi delo-

calizzano in Paesi extra U.E.; l'impresa beneficiaria dell'aiuto pubblico decade dal beneficio concesso e sarà sottoposta a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Il decreto vieta infine qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro.

### **“La proposta di Adepp”: riduzione della tassazione sulla parte degli investimenti destinata alla creazione di un Fondo di Solidarietà.**

Adepp, attraverso le parole sulla stampa del presidente Alberto Oliveti, ha ribadito l'esigenza di dare attuazione ad un piano di mutuo soccorso fra le Casse previdenziali private, prevedendo un Fondo di Solidarietà, che possa sostenere le Casse in caso di necessità. A tal fine è stato chiesto al Governo di prevedere la riduzione della tassazione (ora del 26%) sugli investimenti, cosicché ciascuna Cassa possa accantonare risorse per alimentare detto Fondo.

## **GIURISPRUDENZA**

### **Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3827 – Sul termine per l'impugnazione in tema di revisione prezzi.**

Il Consiglio di Stato ha fornito alcune importanti indicazioni interpretative in merito ai termini per le impugnazioni delle determinazioni relative alla “revisione del prezzo”. Partendo dalla qualificazione della “natura” del potere di volta in volta esercitato dell'Amministrazione – “autoritativa” nella verifica dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla revisione, “privatistica” nella determinazione del *quantum* revisionale – i Giudici della Sezione III hanno ribadito che, nel primo caso (verifica dei presupposti, che si concluda con un diniego espresso o silenzio sull'istanza), trattandosi di valutazione discrezionale, valgono i termini decadenziali ordinariamente previsti per l'impugnazione dei provvedimenti; mentre nella seconda ipotesi, trattandosi di mera determinazione del *quantum*, il rapporto si sposta sul piano del diritto soggettivo, valendo quindi l'ordinario termine prescrizione di 5 anni.

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2018, n. 3876 – Sulla verifica della gravità delle violazioni dell'art. 80, comma 5 lett. a), del d.lgs. 50/2016.**

Il Consiglio di Stato, analizzando l'art. 80, comma 5 lett a), del codice dei contratti pubblici (esclusione dalla partecipazione alle gare per gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia sociale, ambientale e di lavoro), ha precisato che la verifica sulla gravità di dette violazioni è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante, senza necessità che l'accertamento del reato sia divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato o per effetto di un provvedimento divenuto inoppugnabile. La sentenza richiama anche all'obbligo dei concorrenti di dichiarare sempre e senza eccezioni le condanne (o contestazioni) relative alle violazioni riconducibili al comma 5, lett. a), dell'art. 80.

### **Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, 25 giugno 2018, n. 368 – Sull'individuazione C.C.N.L. da applicare al personale impiegato negli appalti di servizi.**

I giudici siciliani, tra i molti aspetti valutati in sentenza, si sono soffermati sul CCNL applicabile ai lavoratori impiegati in un appalto, ricordando che, se è vero che la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative dell'imprenditore, vale pur sempre il limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all'oggetto dell'appalto. Nella gara sottesa alla pronuncia, in particolare, il Collegio ha ritenuto non coerente l'applicazione di un CCNL Multiservizi per lo svolgimento di un appalto di gestione di servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale; da ciò i Giudici hanno anche fatto conseguire l'incongruità dell'offerta del concorrente. Infatti, l'ipotetica applicazione del CCNL corretto avrebbe comportato un costo complessivo annuo della manodopera ben più alto di quello che il concorrente aveva postulato in offerta mediante l'utilizzo del non corretto CCNL Multiservizi; il che avrebbe portato ad un aumento finale dei costi che l'offerta del concorrente non era in grado di coprire.

**TAR Piemonte, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 808 – Sulla mancata dichiarazione di una precedente risoluzione disposta dalla stazione appaltante con conseguente esclusione dalla gara.**

Secondo i giudici piemontesi è legittima l'esclusione del concorrente qualora questi non abbia dichiarato la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto. Nel caso di specie, l'operatore economico aveva omesso di dichiarare che in un precedente appalto, intercorso con la stessa stazione appaltante e concernente i medesimi servizi, si era reso colpevole del predetto illecito professionale *ex art. 80, comma 5, lett. c)*.

L'operatore economico, così come raccomandato anche dall'ANAC nelle Linee Guida n. 6, ha infatti un dovere di leale collaborazione nei confronti della stazione appaltante alla quale dovrebbe dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità ed affidabilità.

**TAR Lazio, Latina, 2 luglio 2018, n. 368 – Sui limiti dell'integrazione in soccorso istruttorio.**

Il Tar Lazio, facendo seguito a consolidata giurisprudenza, ha stabilito che il soccorso istruttorio è concesso per l'integrazione di documenti che attestino requisiti di partecipazione già posseduti dai concorrenti, mentre non può essere ammesso per la precisazione, né per l'integrazione di un'offerta che non risulti chiara dalla documentazione già presentata. Questo al fine di evitare che il soggetto che integra la propria offerta abbia il vantaggio di conoscere le offerte avversarie e quindi rimodulare la propria offerta, andando inevitabilmente a falsare la gara violando così il principio di parità nella valutazione delle offerte.

**TAR Puglia, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 903 – Sulla legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del codice del processo amministrativo, limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione dei concorrenti.**

I giudici pugliesi hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del c.d. "rito superaccelerato" introdotto dall'art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo, del Codice del processo amministrativo, che prevede l'onere per il concorrente di impugnare immediatamente



il provvedimento della propria esclusione dalla gara o l'ammissione degli altri concorrenti, pena l'impossibilità di far valere successivamente, anche con ricorso incidentale, vizi che attengano alla fase di ammissione. Il Tar Puglia ha pertanto rimesso la questione alla Corte Costituzionale per il vaglio di costituzionalità della norma.

**TAR Veneto, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 689 – Sulla discrezionalità delle stazioni appaltanti nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio economico.**

I giudici veneti, adeguandosi alla giurisprudenza maggioritaria, hanno stabilito che le stazioni appaltanti possano con ampia discrezionalità prevedere la formula matematica che più reputano idonea per l'attribuzione del punteggio al prezzo, la cui scelta rimane pertanto insindacabile in giudizio, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza della formula.

## **AVVISI**

**Corso operativo in materia di Privacy alla luce del nuovo Regolamento UE n. 679 del 2016.**

Per far fronte alle difficoltà operative poste dalla nuova normativa, AdEPP, in collaborazione con lo Studio Brugnoletti & Associati, ha organizzato una giornata formativa durante la quale si parlerà delle regole ed il comportamento da adottare, per non incorrere in sanzioni personali o per evitare che l'Ente di appartenenza possa incorrervi.

L'incontro si terrà presso lo studio Brugnoletti & Associati (Via Antonio Bertoloni 26/B) **martedì 17 luglio dalle ore 10.30 alle ore 13.00.**

Si segnala la possibilità di organizzare giornate formative specifici presso ciascuna Cassa.

**Per info e prenotazioni contattare la segreteria di Presidenza AdEPP: Bruna Cuzzo - 06 36089723.**

### **Sportello legale AdEPP**

Costituito dal mese di marzo un "Gruppo di Lavoro" interdisciplinare per supportare le Casse nella fase di adeguamento dei propri processi aziendali al Regolamento europeo n. 279 del 2016 (GDPR), le cui sanzioni sono operative dallo scorso 24 maggio.

**Per info:** Avv. Martina Alò (06.8072990 – [m.alo@brugnolettieassociati.com](mailto:m.alo@brugnolettieassociati.com)).